

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

OGGETTO

Si fa riferimento alla Lettera Circolare ABI dell'11 settembre 2025, Prot. UCR/000992 (cfr. allegato) con la quale è stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 agosto 2025, n. 1.157 - pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile e nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 215 del 16 settembre 2025 (codice redazionale 25A05019) - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza.

Al riguardo, si comunica, per i necessari adempimenti, che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2026 (codice redazionale 26A03494) - è prorogato di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei predetti territori.

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno 14/09/2026.

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 14/07/2027 (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo
- La richiesta di garanzie aggiuntive

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.